

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1, ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIALI "UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA" E LA SOCIETÀ COOPERATIVA COESIONI SOCIALI GESTORE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO DENOMINATO "GIANBURRASCA" DI SCAGNELLO PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028.

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito denominata ASL CN1) con sede legale in Cuneo (CN), via Carlo Boggio, n° 12, Codice fiscale 01128930045, rappresentata dal Direttore Distretto Sud Est Dott.ssa Gloria CHIOZZA domiciliata ai fini del presente contratto in Cuneo Via C. Boggio n. 12;
- Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali "Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana – Alta Valle Bormida" (di seguito Unione Montana di Ceva) con sede legale in Ceva Località San Bernardino Via Case Rosse n. 1 Codice Fiscale 93054070045, rappresentato dal dott. Fabio MOTTINELLI, in qualità di Presidente, domiciliato ai fini del seguente contratto presso la sede legale dell'Unione Montana, in Ceva Località San Bernardino Via Case Rosse n.1;

E

- La Società Cooperativa Coesioni Sociali P.I. 02531620041 con sede legale in Alba C. so Piave n. 71/d, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Piergiorgio REGGIO in qualità di gestore del Presidio "Gianburrasca" ubicato in Scagnello (CN), Piazza Giovanni XXIII, n° 4,

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009, sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A della predetta D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009, così come modificato dalla D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012 relativamente alla revoca della D.G.R. n.41- 12003 del 15.03.2004, attraverso cui si è provveduto, tra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori ed in particolare quelli relativi alle strutture sanitarie, socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, denominate Comunità Terapeutiche per minori (CTM) e Comunità Riabilitative Psico-sociali per minori (CRP) e l'introduzione della tipologia sperimentale del Centro Diurno Socio-Riabilitativo (CDSR);
- con D.G.R. 55-7469 del 15/04/2014, così come modificata dalla D.G.R. n. 39-7630 del 21/05/2014, è stata definita, tra l'altro, la tariffa giornaliera di riferimento per le Comunità riabilitative psico-sociali per minori ed il riparto tra quota a carico del S.S.R. e quota a carico dell'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
- con D.G.R. n. 22-8704 del 5/4/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;

- con DGR n. 38-8654 del 27/05/2024 ad oggetto: Presa d'atto del "Patto per un Welfare innovativo e sostenibile" sottoscritto con le associazioni di categoria rappresentative dei titolari e gestori dei presidi residenziali in data 25/02/2024. Primi indirizzi alle AASSRR per l'attuazione nell'anno 2024 è stato recepito l'accordo siglato con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari e gestori dei presidi residenziali per minori che ha comportato l'aumento del 3,5% della sola quota sanitaria per i posti accreditati e convenzionati con il SSR delle strutture residenziali;
- Il presidio socio-sanitario C.R.P. per minori "Gianburrasca" ubicato in Scagnello (CN), sulla base del provvedimento n° 1597 rilasciato in data 23/11/2005 ed emesso dall'ASL n. 16 Mondovì Ceva e del provvedimento n. 1024 del 17.06.2006 emesso dall'ASL n. 16 Mondovì Ceva è autorizzato al funzionamento in regime definitivo ed accreditato con provvedimento del Direttore Generale ASL CN1 n° 1248 del 31/12/2009:
 - n. 10 posti letto residenziali per Minori in età compresa tra 11 e 17 anni secondo D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i.;
- Ravvisata l'esigenza di stipulare il contratto con la Comunità denominata "Gianburrasca" ubicata nel Comune di Scagnello sino al 31/12/2028;
- L'ASL CN1, attraverso la competente UMVD minori distrettuale intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- l'Unione Montana di Ceva intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna a integrare la retta giornaliera che la norma pone a carico del comune (30% così come previsto dalla DGR 15/04/2014, n. 55-7469);

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009, della D.G.R. n. 44-12758 del 7/12/2009, della D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012, della D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014 e della D.G.R. n. 22-8704 del 5/04/2019
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. L'ASL CN1 e l'Unione Montana di Ceva si avvalgono del presidio socio-sanitario C.R.P. per minori "Gianburrasca" con sede in Scagnello - Piazza Giovanni XXIII, n. 4, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza autorizzata per i seguenti posti letto:

n° 10 di tipologia Comunità riabilitativa psicosociale per minori di età 11 - 17

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento (D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009, della D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012, della D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014 e della D.G.R. n. 22-8704 del 5/04/2019).
3. Il Gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Gestore del Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Gestore del Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Gestore del Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Gestore del Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere un centro di responsabilità, affidato ad un medico secondo le previsioni normative che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL competente ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal Regolamento, i Rappresentanti delle Associazioni di tutela e i Legali Rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL competente ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 Procedure di accoglienza

1. Il Gestore del Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito il Piano Educativo Individuale (P.E.I.), in stretta collaborazione e sinergia con i servizi socio-sanitari invianti, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario, sociale e giudiziario da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
2. Il Gestore del Presidio si impegna a comunicare la disponibilità dei posti letto ed a riservare all'ASL CN1, senza onere economico per la stessa, per un periodo non superiore a 7 giorni dall'avvenuta comunicazione all'indirizzo protocollo@aslcn1.legalmailPA.it. L'ASL CN1 farà da tramite per la comunicazione anche ai gestori dei servizi sociali. Trascorso detto periodo, senza inserimenti da parte dell'UMVD Minori territorialmente competente, il Gestore del Presidio potrà accogliere minori provenienti da altri territori e da fuori Regione. In caso di inserimenti di minori non residenti nel territorio dell'ASL CN1, la titolarità del pagamento della quota sanitaria rimane in capo all'ASL di residenza del minore che ha disposto l'inserimento unitamente alla quota sociale, compreso il monitoraggio periodico del percorso terapeutico riabilitativo.

Art. 5 Sistema tariffario e pagamenti

Ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014, della D.G.R. n. 39-7630 del 21 maggio 2014 e della D.G.R. n. 38-8654 del 27/05/2024, la tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico del Comune o Ente Gestore della funzione socio assistenziale, applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico è fissata per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2028 in:

Tipologia struttura	Tariffa giornaliera	di cui a carico SSR	di cui a carico Comune	di cui a Carico SSR	di cui a Carico Comune
CRP Comunità riabilitativa- psicosociale	€ 200,77	70%	30%	€ 141,98	€ 58,79

L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista

- a. in € 141,98/die più IVA ai sensi di legge, se dovuta

La quota tariffaria a carico socio assistenziale è stabilita in:

- b. in € 58,79/die più IVA ai sensi di Legge, se dovuta.

Nel caso di inserimento di minore residente sul territorio dell'ASL CN1 la quota sociale verrà corrisposta dall'Ente Gestore territorialmente competente.

1. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione/Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali dei servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto tavolo.
2. La quota tariffaria a carico dell'ASL CN1, qualora ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata per prestazioni aggiuntive, ai sensi della D.G.R. 55 – 7469 del 15/04/2014. Gli eventuali oneri a carico dell'ASL CN1 non possono essere superiori al 25% della quota sanitaria mensile per prestazioni aggiuntive individuali ritenute necessarie:
 - in fase di inserimento per la durata massima di due mesi dall'avvio dell'inserimento;
 - per eccezionali condizioni cliniche per la durata massima di 1 mese;
 - limite di estensione delle prestazioni aggiuntive per un massimo di 12 ore settimanali.

Le prestazioni di cui sopra saranno riconosciute sulla base di specifico progetto individuale, previa preventiva validazione da parte dei soggetti pubblici invianti.

3. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale di riferimento D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 25-5079. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
4. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. n° 25-12129 del 14/09/2009, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
5. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. n. 1 del 8/01/2004, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Si precisa che, nel caso di utente inviato/inserito nel Presidio da ASL diversa dall'ASL CN1 la retta giornaliera di inserimento sarà a carico dell'ASL inviante (quota sanitaria più quota sociale).
6. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture, distinte per la quota sanitaria e la quota sociale, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, in caso di applicazione di interessi moratori, se dovuti ai sensi della normativa vigente, il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
7. È fatta salva la facoltà dell'A.S.L., e nei casi previsti dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

8. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di intensità assistenziale dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate ai competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socioassistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. I competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del PEI, secondo la tempistica indicata nella D.G.R. 22-8704 del 05/04/2019.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la competente A.S.L. ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socioassistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria effettuano controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari, sociali e giudiziari. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:

la tariffa, in caso di temporanea assenza, rimane così disciplinata:

- retta intera fino a 3 giorni di assenza;
- dal 4° al 30° giorno complessivo in un mese di assenza, tanto la quota sanitaria quanto la quota a carico dell'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali sono ridotte del 50%;
- oltre il 30° giorno consecutivo di assenza, il caso dovrà essere rivalutato dalla competente UMVD Minori.
- retta al 70% (tanto la quota sanitaria quanto la quota a carico dell'Ente Gestore) per assenza giustificata da rientri in famiglia previsti dal Progetto educativo individuale

In caso di decesso o trasferimento o dimissioni dell'utente nulla sarà più dovuto né dalla competente ASL né dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio Assistenziali a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

In caso di ricovero temporaneo in strutture sanitarie ospedaliere dei minori inseriti, il Gestore del presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. CN1 e le quote sanitarie e sociali vengono ridotte al 50%. Oltre il 30° giorno consecutivo di assenza il caso dovrà essere rivalutato dalla competente U.M.V.D. minori dell'ASL CN1.

Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie ospedaliere richiesta in forma scritta dalle strutture ospedaliere stesse, il Gestore del Presidio provvede a fornirla in assenza/impossibilità di assistenza familiare, previa autorizzazione della Struttura Sanitaria inviante. Gli eventuali costi aggiuntivi a carico del gestore del Presidio non ricompresi nel 50% della quota sanitaria come indicato nel punto precedente verranno riconosciuti dall'ASL di residenza dell'assistito sulla base dell'entità assistenziale autorizzata e descritta nel verbale della competente Commissione UMVD minori.

5. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nelle fattispecie previste dal Regolamento per trasporti assistiti in vigore nell'ASL o in altra normativa.
6. L'assistenza farmaceutica nel Presidio è garantita dall'ASL CN1 secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale – di norma – nel rispetto del Prontuario Terapeutico Aziendale.
7. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dalla competente A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale, nel rispetto inderogabile della normativa sull'erogazione di ausili e protesi.
Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico di Medicina Generale/Specialista, fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.
8. Le dimissioni degli utenti debbono essere concordate con i servizi socio-sanitari inviati anche nei casi di comunicazioni da parte del fornitore di impossibilità della prosecuzione della degenza (per incompatibilità rispetto agli altri ospiti o altre oggettive motivazioni); in ogni caso dovrà essere garantita la prosecuzione della degenza fino al reperimento di altra struttura o di altro progetto personalizzato del minore.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al Volontariato.
3. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009.

Art. 8 Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. CN1 e l'Unione Montana di Ceva, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.
Nei casi ritenuti di particolare urgenza o gravità (cioè da cui scaturisca una riduzione del servizio o un pregiudizio alla persona), la risposta alla contestazione deve pervenire entro il termine massimo di 72 ore, così come la soluzione delle problematiche emerse.
Qualora entro i suddetti termini non siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le contromisure idonee, l'A.S.L. di concerto con l'Unione Montana di Ceva, si riserva la facoltà di applicare la penalità nella misura della riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% a un massimo del 15% dello stesso in relazione alla gravità della violazione. L'entità della riduzione sarà commisurata alla gravità dell'inadempimento, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Si considerano inadempimenti lievissimi quelli che non compromettono la prestazione del servizio.
Integrano invece la fattispecie di inadempimento lieve quelle situazioni che, pur compromettendo l'esecuzione del servizio, possono essere prontamente sanate (entro 72 ore). Si qualifica altresì lieve inadempimento il reiterarsi di violazioni lievissime.
Sono considerati inadempimenti gravi quelle situazioni tali da compromettere il servizio, quando non si provveda a sanarle entro le 72 ore; allo stesso modo vengono ritenuti inadempimenti gravi i casi di reiterati lievi inadempimenti.
Non possono mai essere considerate quali inadempienze lievissime o lievi:
 - gravi mancanze nella cura delle persone interessate;
 - carenza di personale;
 - lesioni o danni alle persone interessate, dovute alla responsabilità del gestore.Inoltre, la mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto. Inoltre, la mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 e l'Unione Montana di Ceva, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9 Controversie e clausola di manleva.

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. CN1 di concerto con l'Unione Montana di Ceva; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.
4. Il Gestore del presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù del presente contratto da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni od eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.
5. A tal fine il Gestore del presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto avrà durata dall'1.01.2026 al 31.12.2028, salvo disdetta anticipata formalmente notificata dalle parti con preavviso scritto di almeno 90 giorni a mezzo di raccomandata A.R. oppure PEC e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti in forma digitale e trasmesso alla Regione Piemonte
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali sono regolati dal presente contratto.

ART. 11 Spese di contratto

1. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata; ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, se l'Ente gestore del Presidio è un ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, si applica l'art. 82, co. 1 e 5, stesso Decreto; diversamente, si applica l'eventuale altra disciplina dell'imposta di bollo specificamente stabilita per la tipologia giuridica cui appartiene l'ente gestore e, in suo difetto, la disciplina generale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo. In caso di applicazione dell'imposta di bollo, in forma materiale ovvero virtuale, le spese e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131-1988.

ART. 12 Disposizione finale

Si dà atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, in caso di emanazione di norme legislative o deliberazioni/determinazioni regionali, nonché di adozioni di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti contraenti si impegnano a modificarlo in base alle nuove disposizioni.

Art. 13

Adempimenti normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

1. Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ASL CN1 ai sensi del D.Lgs 33/2013 art.41, comma 4.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Gestore del Presidio dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, pubblicato dall'ASL CN1 sul proprio sito istituzionale, consultabile all'indirizzo <https://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione/>.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti (ASL ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali competenti ed il Presidio), ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679).
2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

PER IL PRESIDIO

Il Legale Rappresentante

Dott. Piergiorgio REGGIO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Per l'A.S.L. CN1

Il Direttore S.C. Distretto Sud Est

Dott.ssa Gloria CHIOZZA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

PER IL SOGGETTO GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il Presidente dell'Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta - Langa Cebana – Alta Valle Bormida

Dott. Fabio MOTTINELLI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)